

TI_GERICHTE 52.2000.248 vom 31. Oktober 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-10-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.248

FR: TI_GERICHTE 52.2000.248 du 31 octobre 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.248 del 31 ottobre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2000 52.2000.248 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2000 52.2000.248 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2000 52.2000.248

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00248 Lugano 31 ottobre 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Lorenza Ponti Broggin, vicecancelliera statuendo sul ricorso 28 settembre 2000 di _____ contro la decisione 5 settembre 2000, no. 3667, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dal ricorrente contro la risoluzione 10 aprile 2000 con la quale il municipio di _____ lo ha condannato a rifondere fr. 6'085.75 inerenti la demolizione d'ufficio di opere abusive sulla part. _____ RF; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto ed in diritto che nell'estate 1997 _____, proprietario di un fondo situato a _____ fuori zona edificabile, ha lastricato e sistemato a mo' di strada una striscia di terreno del sottostante mappale no. _____ RF, di proprietà del patriziato di _____; che l'8 gennaio 1998 il municipio di _____ ha ordinato al ricorrente ed al patriziato locale di ripristinare la situazione originaria mediante rimozione della pavimentazione abusivamente posata e ricostruzione dello stato naturale del terreno; che il provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato, sia da questo tribunale con giudizio 28 aprile 1999; che il 5 agosto 1999 il municipio di _____ ha impartito all'insorgente un termine di 30 giorni per procedere alla demolizione di tutte le opere abusive eseguite sulla particella no. _____ e ripristinare il terreno al suo stato primitivo; che il 1° ottobre ed il 4 novembre seguenti l'autorità comunale gli ha inviato altre due diffide in tale senso, fissando quale ultimo termine il 22 novembre 1999; che il 10 dicembre 1999 il municipio di _____ ha comunicato al ricorrente di aver constatato che la rimozione del selciato non era ancora avvenuta e che pertanto avrebbe provveduto direttamente alla demolizione dell'opera a partire dal 20 dicembre 1999; che una lettera di ugual tenore gli è stata inviata il 4 gennaio 2000; che con decisione 12 gennaio 2000 il municipio di _____ ha disposto la demolizione d'ufficio del selciato, comunicando a _____ la data e l'ora previste, nonché il nominativo dell'impresa incaricata; che, come stabilito, la demolizione del selciato è stata eseguita il 7 febbraio 2000; che con risoluzione 10 aprile 2000 l'esecutivo comunale ha posto a carico dell'insorgente la somma di fr. 6'085.75 a titolo di spese per la demolizione dell'opera; che il 5 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso tale risoluzione, deducendo le

spese per l'allestimento del preventivo e riducendo l'importo dovuto a fr. 5'484.25; che contro tale decisione _____ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo; che il ricorso, formulato in termini che si situano ai limiti della ricevibilità, permette comunque di ritenere con certezza che il ricorrente intende contestare l'ammontare delle spese poste a suo carico per la demolizione del selciato; che la palese infondatezza di tale domanda consente di respingere in limine l'impugnativa giusta l'art. 48 PAMM; che la competenza di questa corte (art. 21 cpv. 1 e 45 LE), la legittimazione del ricorrente (art. 21 cpv. 2 e 45 LE) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAMM) sono certe; che giusta l'art. 43 cpv. 3 LE l'ordine di demolizione è impartito con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, se egli non vi provvede nel termine assegnatogli; che nella fattispecie i costi per l'intervento sono risultati inferiori al preventivo di fr. 8'500.--; che la fattura dell'impresa di costruzione _____ elenca con chiarezza i lavori eseguiti, i macchinari e le persone impiegate per il lavoro, indicando per ogni posizione l'importo fatturato; che la nota riassume in modo preciso ed esauriente i lavori riportati nei bollettini dei lavori a regia n. 1025 e 819, controfirmati dal sindaco; che i prezzi unitari fatturati, la durata totale dal lavoro e l'impiego dei mezzi utilizzati appaiono congruamente ragguagliati all'entità del lavoro svolto; che, dedotte le spese per l'allestimento del preventivo, l'importo posto a carico del ricorrente risulta pertanto essere corretto; che secondo l'insorgente l'esecutivo comunale avrebbe dovuto intimargli per conoscenza il preventivo di spesa, affinché egli potesse ricercare soluzioni a lui più vantaggiose, eseguendo egli stesso il lavoro o incaricando una persona di sua fiducia; che se egli intendeva eseguire di persona la demolizione del selciato, per contenere i costi a suo carico, avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente in tal senso; che, malgrado le numerose ingiunzioni da parte del municipio, l'insorgente è sempre restato silente; che la malattia che lo avrebbe colpito in quel periodo non giustifica la sua passività; nemmeno l'insorgente pretende di essere stato impedito di prendere direttamente o indirettamente contatto con il municipio per chiedere una dilazione o per dare ed ottenere le spiegazioni necessarie; che sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va respinto, ponendo a carico del ricorrente una tassa di giustizia commisurata al ridotto dispendio amministrativo occasionato (art. 28 PAMM); Per questi motivi, visti gli art. 21, 43 cpv. 3 e 45 LE; 1 segg. PAMM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.-- sono poste a carico dell'insorgente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria